

«... la quale potrà alla bisogna delegare delle Sotto-Commissioni gratuite circondariali, nei quali si trovano beni da vendere.»

Pongo ai voti quest'aggiunta.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 8 (divenuto 7) della Commissione.

(È approvato.)

Articolo 9 (divenuto 8.)

La Commissione ha proposto il seguente emendamento concertato col Ministero:

« La Commissione sarà sempre udita per la compilazione degli elenchi e delle stime, per la divisione dei beni in lotti, e per l'opportunità del tempo degli incanti e delle trattative private.

« Essa dà inoltre il suo parere intorno a quelle questioni sulle quali fosse richiesta o che credesse utile di proporre. »

A quest'articolo il deputato Cadolini propone un'aggiunta così concepita:

« I terreni coltivati a boschi dei quali per ragioni di interesse pubblico si debba interdire il taglio saranno venduti ponendo l'obbligo al compratore di conservarli.

« Prima di passare alla vendita di terreni di tale natura si sentirà il parere della deputazione provinciale, la quale dovrà giudicare se il taglio delle piante possa recar danno agli interessi del paese. »

Il deputato Mancini ha chiesta la parola sull'alinea di questo articolo.

MANCINI. Io propongo che si aggiungano queste parole: « Essa (la Commissione) dà il suo parere intorno alla determinazione del valore estimativo, al tempo più opportuno, » ecc., il resto come nel progetto della Commissione.

Spiegherò in poche parole il motivo di questa proposta.

La Camera non ha adottato un articolo tendente a stabilire in quali casi, col mezzo delle perizie; in quali, col ricorso ad altri elementi, debba venire determinato il valore per cui saranno i beni posti all'incanto, ed in difetto di utile risultato dell'incanto, venduti a trattativa privata.

La Camera ha altresì respinto un'altra proposta, per la quale si prescriveva una novella pubblicazione dei beni rimasti invenduti agli incanti, per rendere le trattative private accessibili a tutti coloro che volessero ancora presentare offerte al ribasso.

La Camera ha pur respinto un emendamento rivolto a limitare nel Governo la facoltà di concedere in queste vendite a trattativa privata ribassi al disotto del quinto del valore estimativo nei casi ordinari, salve alcune eccezioni.

Finalmente la Camera ha respinto la proposta che fosse ammissibile l'aumento del decimo su queste vendite per trattative private.

In tal caso è evidente che non rimane alcuna garanzia relativamente a queste vendite per trattativa privata,

che, lo confesso, non m'ispirano molta confidenza, e che la legge sulla contabilità generale (nell'articolo 26) vorrebbe assoggettare al preventivo parere del Consiglio di Stato, anche quando si tratti di alienazioni di stabili per qualunque menomo valore.

Si dice al Ministero: vendete i beni per quel prezzo che vi piace; prodigateli come meglio vi aggrada senza norma e senza freno. (*Oh! oh!*)

Domando scusa; io ho consultato le leggi fatte in Francia, nel Belgio ed in molti altri paesi civili intorno all'alienazione di beni demaniali, e nè anche nella loro totalità; e mi permetta la Camera di dichiarare che il meraviglioso abbandono di tutte le garanzie che la Commissione ha lasciato correre in questa legge (che non può essere una testimonianza di confidenza, perchè sarebbe diretta nonchè agli attuali, a tutti gli ignoti futuri ministri), è un sistema che nelle leggi degli altri paesi non ha esempio.

Ma, se vi è una Commissione provinciale, la quale debba dar il suo parere ed essere necessariamente sentita dal ministro, chiedo almeno che il di lei parere sia necessario per la determinazione del valore estimativo. Questo parere d'altronde non vincola il Ministero, non fa che illuminarlo. Dunque egli non ha ragione di rifiutare questa proposta, perchè essendo proposto dalla Commissione della Camera che le Commissioni provinciali dovranno essere consultate sopra vari argomenti, e specialmente sul tempo più opportuno per procedere agli incanti ed alle trattative private, mi lusingo che la Commissione, malgrado il suo sistematico rigetto di qualunque proposta...

MARTINELLI, relatore. Domando la parola.

MANCINI. . . di emendamento, non vorrà rigettare anche questo, cioè che le Commissioni debbano essere sentite per la determinazione del valore estimativo dei beni da vendersi, qualunque siano gli elementi onde un tal valore si desuma, cioè tanto nel caso di perizie o stime, quanto in quello della sua determinazione di titoli e registri.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

MARTINELLI, relatore. La Commissione non rifiuta sistematicamente le proposte di emendamenti; ma non può accettarle quando crede che sieno superflue e che riescano a turbare l'economia della legge.

Ed io ho un nuovo esempio nell'emendamento proposto dall'onorevole Mancini per dimostrare che la Commissione è abbastanza giustificata ne' suoi rifiuti.

Il deputato Mancini diceva: voi proponete una Commissione provinciale: vogliate che questa almeno sia chiamata ad interloquire intorno alla stima...

MANCINI. Non intorno alla stima.

MARTINELLI, relatore. . . intorno al valore estimativo. Allora io risponderò che, invece di leggere il secondo paragrafo del presente articolo, egli deve leggere il primo, pel quale la Commissione provinciale sarà sempre udita per la compilazione degli elenchi e delle stime.

MANCINI. Domando la parola.